

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 gennaio 2017 — Roca Sanitario, SA/Commissione europea**(Causa C-636/13 P) ⁽¹⁾****(Impugnazione — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Coordinamento dei prezzi di vendita e scambio di informazioni commerciali riservate — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006 — Obbligo di motivazione — Principio della parità di trattamento — Proporzionalità — Esercizio della competenza estesa al merito)**

(2017/C 104/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Roca Sanitario, SA (rappresentanti: J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez e E. Navarro Varona, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castilla Contreras, F. Castillo de la Torre e F. Jimeno Fernández, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Roca Sanitario SA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 52 del 22.2.2014.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 gennaio 2017 — Laufen Austria AG/Commissione europea**(Causa C-637/13 P) ⁽¹⁾****(Impugnazione — Intese — Mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e rubinetteria — Coordinamento dei prezzi e scambio di informazioni commerciali riservate — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articolo 23, paragrafo 2 — Limite del 10 % del fatturato — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Obbligo di motivazione — Principio della parità di trattamento — Esercizio della competenza estesa al merito)**

(2017/C 104/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Laufen Austria AG (rappresentante: E. Navarro Varona, abogada)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castilla Contreras, F. Castillo de la Torre e F. Jimeno Fernández, agenti)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 16 settembre 2013, Laufen Austria/Commissione (T-411/10, EU:T:2013:443), è annullata.
- 2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea affinché esso statuisca sulla domanda di riduzione dell'ammenda inflitta presentata dalla Laufen Austria AG.